

Chi risponde dei danni da furto perpetrato mediante ponteggio allestito su uno stabile



L'orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel riconoscere la responsabilità per questi danni a carico dell'appaltatore (o di colui che risulti utilizzatore del ponteggio), ex art. 2043 c.c.

Chi subisce un furto nel proprio appartamento, perpetrato mediante l'utilizzo delle impalcature o dei ponteggi elevati a ridosso dello stabile per lavori, potrà "prendersela" con l'impresa che ha eretto detta impalcatura e avrà ottime possibilità di ottenere il risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, la **n. 24897 del 25 novembre 2005** e la **n. 2844 dell'11 febbraio dello stesso anno**, ha ribadito che :

"in tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c, dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del neminem laedere, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo".

Il principio che determina la responsabilità a carico dell'appaltatore, come si legge nella sentenza, è l'art. 2043 del codice civile, il quale impone a colui che causa un danno ingiusto, il dovere di risarcire il danno.

Il richiamo all'art. 2043 c.c. porta inevitabilmente a ricondurre la natura della responsabilità in gioco, nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, che trova la sua fonte nella "ingiustizia" del danno e nel principio del neminem laedere, senza alcun richiamo, per il caso che ci occupa, alla responsabilità dell'appaltatore contrattualmente prevista dagli art. 1655 e seguenti del codice civile.

La giurisprudenza sopra citata ritiene che **la causa della "colpevolezza" dell'appaltatore** (ma la circostanza non muta nel caso in cui si tratti del proprietario, utilizzatore, o noleggiatore del ponteggio) **debba ricercarsi nella mancata adozione di quelle misure di sicurezza atte ad impedire o rendere comunque difficile l'utilizzo della impalcatura da parte di malfattori.**

Sulla base della ovvia considerazione che il ponteggio, per sua connotazione, permette ed agevola l'ingresso di ladri nelle abitazioni private dalle terrazze o dalle finestre, si ritiene che l'appaltatore, nell'allestire e montare il ponteggio, debba utilizzare alcune cautele (illuminazione notturna, rimozione delle scale di collegamento tra i piani, impianto di allarme etc...), atte ad impedire l'uso anomalo dello stesso.

Se non opera in tal senso l'appaltatore "**versa in colpa**", perché la sua condotta non rispetta i criteri di prudenza, diligenza e perizia richiesti nell'esercizio della sua attività, con conseguente declaratoria di responsabilità a suo carico.